

**Tributi (in generale) - accertamento tributario - tipi e sistemi di accertamento - accertamento catastale (catasto) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10326 del 20/05/2015**

Immobili - Classificazione catastale - Appartamenti di tipo "economico e popolare" - Realizzazione mediante finanziamenti pubblici - Automaticità del relativo classamento catastale - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10326 del 20/05/2015

In tema classificazione catastale, ai fini della collocazione nella categoria "economico-popolare" non assume rilievo determinante ed esaustivo la circostanza che un immobile sia stato realizzato mediante finanziamenti pubblici per l'edilizia residenziale economica e popolare, atteso, da un canto, che le caratteristiche del bene attengono soprattutto ad uno stato di fatto, indipendente dalle finalità del finanziamento pubblico (la cui utilizzazione ben può risultare in concreto difforme dagli scopi per i quali sia stato concesso), e, dall'altro, che non necessariamente vi è corrispondenza tra classificazione catastale per l'attribuzione della rendita e qualificazione ai fini della normativa sull'edilizia popolare ed economica (contenuta in svariate disposizioni legislative, di diverso contenuto e a diversi effetti).

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10326 del 20/05/2015